

Sentenza: 11 giugno 2014, n. 168

Materia: Edilizia residenziale pubblica

Parametri invocati: articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione, in riferimento all'art. 21, paragrafo 1, del TFUE, all'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, nonché all'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Art.19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative)

Esito: fondatezza del ricorso.

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi:

La Corte, a seguito di impugnativa governativa, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della "residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente".

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento di giurisprudenza, secondo cui le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi", al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti". Dal complesso delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana, della sua dignità e delle condizioni minime di convivenza civile, emerge, infatti, con chiarezza che l'esigenza dell'abitazione assume i connotati di una pretesa volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, un interesse protetto, cui l'ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie.

La legge n. 3 del 2013 della Regione Valle d'Aosta, intitolata "Disposizioni in materia di politiche abitative", stabilisce che la Regione "promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale", tesi, fra l'altro, a "risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti sul territorio regionale o espresse da particolari categorie sociali", fra le quali ricomprende gli anziani, i soggetti diversamente abili, gli immigrati. Fra gli interventi vi è la realizzazione della cosiddetta edilizia residenziale pubblica, definita dalla stessa legge come "il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate a ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato", e quindi destinate a sopperire a situazioni di "emergenza abitativa".

All'art. 19, comma 1, sono previsti specifici criteri di accesso per l'assegnazione dei beni facenti parte del patrimonio abitativo regionale in esame, fra i quali, accanto alla previsione di indicatori del basso reddito e della assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su

quote di immobili adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare richiedente (requisiti rivelatori della situazione di bisogno), indica, alla lettera b), il diverso criterio della residenza protratta per otto anni, anche non consecutivi, sul territorio regionale.

La Corte, (sentenza 222/2013), ha riconosciuto che le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, considerato che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell'ambito dell'assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia. **Un simile requisito, tuttavia, deve essere “contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli”**, anche in linea con il principio che se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che **i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza**” (sentenza n. 133 del 2013)

Il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione sono situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, e quindi i canoni selettivi adottati debbono essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare tali situazioni.

Nella specie, la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, **quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio** dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica **e non, quindi, come mera regola di preferenza**, determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio.